

RD 23 OTTOBRE 1925, N. 2537

Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, in esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (GU 15 febbraio 1926, n. 37)

Preambolo

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

vista la Legge 24 giugno 1923, n. 1395;

sentito il parere del Consiglio di Stato;

udito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto, per l'Interno, per la Pubblica Istruzione e per i Lavori Pubblici;

abbiamo decretato e decretiamo:

è approvato il Regolamento per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925. Vittorio Emanuele

MUSSOLINI - ROCCO - FEDERZONI - FEDELE - GIURIATI.

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, CON RISERVA, ADDÌ 11 FEBBRAIO 1926.

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 245, FOGLIO 89. - FAINI.

Annesso A

Capo I - Dell'Albo

Art. 1

In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo¹.

Art. 2

Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio Albo. Quando gli iscritti nell'Albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'Albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo presidente della Corte di appello.

Art. 3

L'Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità², la residenza. La iscrizione nell'Albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione. Chi si trova iscritto nell'Albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4

Per essere iscritto nell'Albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del DM 31 dicembre 1923, n. 2909³ salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'Albo a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali

¹ Ai sensi dell'art. 1 del RD 27 ottobre 1927 n. 2145, «L'Albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti».

² Codice fiscale

³ L'esame di Stato è ora disciplinato dagli articoli 172 e seguenti del TU 31 agosto 1933, n. 1592, e legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R. Decreto 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 6

Non si può essere iscritti nell'Albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7

La domanda di iscrizione nell'Albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo da L. 2⁴ e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia⁵;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto, né di aver domandato l'iscrizione, in altro Albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938⁶ sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del Codice di procedura penale⁷.

Art. 8

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente⁸.

Art. 9

La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di 5 giorni⁹ a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore del Re¹⁰.

Art. 10

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale¹¹ entro un mese dalla notificazione.

4 Al 1996 l'imposta è aumentata più volte. L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.

5 Per gli apolidi provvede la legge 28 aprile 1938, n. 897.

6 Vedi anche art. 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

7 Per altro requisito, vedi art. 2 della legge 28 aprile 1938, n. 897.

8 Per la validità delle sedute del Consiglio, per quel che concerne il numero dei presenti, vedi art. 16, comma 1, DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

9 Termine non perentorio.

10 Ora Procuratore della Repubblica

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11¹²

L'Assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'Ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.

Art. 12¹³

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28. Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

Art. 13¹⁴

Contro le deliberazioni dell'Assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, dal procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all'articolo seguente.

ART. 14¹⁵

È istituita in Roma presso il Ministero dei Lavori Pubblici, una Commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della Assemblea generale.

La Commissione centrale è composta:

- 1) di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, che la presiede;
- 2) di tre ingegneri o architetti membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- 3) di un Magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato;
- 4) di sei rappresentanti degli Ordini degli ingegneri ed Architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la Commissione di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la Giustizia e per gli Affari di culto e dal Ministro per i Lavori Pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al numero 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo articolo 33.

A tal fine l'Assemblea di ciascun Ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della Commissione centrale.

Il risultato della votazione, nel termine di 15 giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al Presidente della Commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la Commissione centrale durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

11 Ora il ricorso avverso la deliberazione è al Consiglio nazionale: sulla presentazione del ricorso, vedi DM 12 ottobre 1948 e DM 10 novembre 1948.

12 Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

13 Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

14 Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

15 Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

Art. 15¹⁶

Adempiono alle mansioni di segreteria della Commissione centrale magistrati tratti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.¹⁷

ART. 16¹⁸

La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 17

Contro la deliberazione della Commissione centrale¹⁹ non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere²⁰.

Art. 18

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine²¹. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19

La Commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile²².

Art. 20

La cancellazione dall'Albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Art. 21

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'Assemblea generale dell'Ordine ed alla Commissione centrale in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16²³.

16 Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

17 Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il ministero di grazia e giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di 4 cancellieri (art. 8 D.Lgs. C.P.S. 28 maggio 1974, n. 597).

18 Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

19 Ora del Consiglio nazionale.

20 Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è ammesso ricorso anche per violazione di legge (Cassazione, SU, 10 aprile 1978, n. 1657).

21 Vedi art. 14 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

22 Vedi DM 12 ottobre 1948 e DM 10 novembre 1948.

23 Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'Albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità ai suindicati articoli 10, 13 e 16.

Art. 22

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'Albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16¹⁶.

Art. 23

L'Albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della Giustizia e degli affari di culto²⁴, dell'Interno, dei Lavori pubblici, dell'Economia nazionale²⁵ e dell'istruzione, nonché alla Commissione centrale²⁶ ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'Albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'Albo.

Art. 24

Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25

Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie²⁷.

24 ora Ministero di grazia e giustizia.

25 ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

26 ora Consiglio nazionale.

27 ora della Repubblica

Capo II - Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine²⁸

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26

La convocazione dell'Ordine in adunanza generale²⁹ è indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza³⁰. La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30³¹ e provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale³² ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto³³ degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del presidente [*e, dove esista, del vicepresidente*]³⁴, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

28 Le norme del presente Capo si applicano in quanto compatibili con quelle di cui al DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

29 salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, infatti: La convocazione dell'Ordine, per quel che concerne rielezione del Consiglio, è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382 e l'elezione dei componenti il Consiglio avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detto decreto.

30 Il DLLgt n. 382, cit., salvo per quel che concerne la convocazione dell'adunanza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze generali.

31 Il DLLgt n. 382, cit., salvo per quel che concerne la convocazione dell'adunanza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze generali.

32 Ora Consiglio nazionale.

33 Ora da un quarto degli iscritti: vedi art. 3, comma 12 DLLgt n. 382.

34 Vedi art. 16, comma 12 DLLgt n. 382.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29

Ciascun Ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Art. 30³⁵

I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio³⁶. Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del consiglio.

Art. 31³⁷

Il consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti, di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.

Gli ingegneri ed architetti sono rappresentati nel consiglio dell'ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32³⁸

I membri del consiglio durano in carica due anni³⁹. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale. La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio. I membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 33⁴⁰

La elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto. La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti. Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria. Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel consiglio dell'ordine. Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età. Il Presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al primo Presidente ed al Procuratore Generale della Corte di appello, nonché al Presidente al Presidente del Tribunale ed al Procuratore del re.

Art. 34⁴¹

Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al Procuratore del Re entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione, in caso contrario, le schede sono bruciate. La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma. La impugnativa ha luogo innanzi all'Assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione. Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'Assemblea. Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il Procuratore del Re. [Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro 10 giorni dalla proclamazione.]⁰ Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è

35 Articolo riguardante l'elezione del consiglio, sostituito dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

36 Per l'elezione dei componenti del Consiglio vedi articoli 2 e 3 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

37 Riguardava la composizione del Consiglio: vedi art. 1 DLLgt n. 382.

38 Omessi, perchè riguardanti l'elezione del consiglio ora artt. 2 a 5 del D. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

39 La materia è disciplinata dall'art. 15 DLLgt n. 382.

40 Riguardava la procedura per l'elezione dei consiglieri: vedi articoli 4 e 5 DLLgt n. 382.

41 Vedi art. 6 DLLgt n. 382.

ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 35⁴²

Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Art. 36

Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione; presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;⁴³
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 37

Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari⁴⁴:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo⁴⁵;
- 5) compila ogni triennio la Tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha il valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine⁴⁶;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38

Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso⁴⁷.

In caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente) il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39

42 Vedi art. 2, comma 12, DLLgt n. 382.

43 In applicazione della legge 4 marzo 1958, n. 143 la tariffa professionale viene emanata con decreto del Ministero di grazia e giustizia, su proposta dei Consigli nazionali ingegneri e architetti.

44 Vedi art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, che indica anche «pareri sulle controversie e liquidazione degli onorari».

45 Vedi artt. 7 e 14 DLLgt n. 382.

46 La Tariffa professionale è ora a carattere nazionale.

47 Vedi articoli 27 e 28.

Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'Albo (cfr. art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40

Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

Art. 41⁴⁸

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42.

Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

(48) Superato dall'art. 15, comma 12, DLLgt n. 382.

Capo III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43

Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato⁴⁹, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi⁵⁰;
- 4) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze⁵¹, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938⁵², è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

49 «La mancata audizione dell'incolpato da parte del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri prima della decisione di procedere al giudizio disciplinare, secondo quanto disposto dall'art. 44 RD n. 2537/1925, costituisce motivo di nullità del procedimento» (Cass., Sez. unite civili, 19 novembre 1979, n. 6018, per esteso in Foro italiano, 1980, parte I, pag. 1024 e seguenti). Nella sentenza è specificato che il motivo di nullità sussiste anche nel caso che l'incolpato sia stato ascoltato dal solo presidente invece che dal Consiglio dell'Ordine.

Risulta dalla giurisprudenza (Cassazione, Sezioni unite, 27 giugno 1981, n. 4182) che l'inquisito, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento per il giudizio disciplinare, deve contestare al Consiglio il fatto di non essere stato ascoltato preliminarmente. Nel caso tale obiezione non venga avanzata il motivo di nullità può essere sanato in sede di giudizio di secondo grado davanti al Consiglio nazionale. Ciò in applicazione per analogia dei principi stabiliti dall'art. 185 del CPP così come modificato dall'art. 6 della legge 534/1977.

50 Ai sensi dell'art. 35 CP la sospensione non può avere durata inferiore a 15 giorni.

51 La condanna deve essere definitiva; tale è il caso del patteggiamento. Nella decisione del Consiglio, deve essere motivata la scelta tra cancellazione e sospensione.

52 Tale norma non consente la riammissione dell'esercizio professionale in caso di libertà provvisoria. Deve essere considerato tuttavia che la Corte costituzionale con Sentenza 7 luglio 1988, su GU del 13 luglio 1988, ha dichiarato incostituzionale analoga norma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista.

- a) nel caso previsto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.
- La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento⁵³.

Art. 48⁵⁴

Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'Assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa Assemblea generale dal Procuratore del Re⁵⁵ nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal Segretario del Consiglio dell'Ordine entro 5 giorni.

Contro le deliberazioni dell'Assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al Procuratore del Re⁵⁶, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine vicinore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte d'appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'Assemblea generale dell'Ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.⁵⁷

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento⁵⁸.

Art. 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare⁵⁹.

53 Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

54 Prevedeva il ricorso avverso le deliberazioni dell'assemblea generale alla Commissione centrale: ora il ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine e al Consiglio nazionale; vedi art. 10.

55 Ora Procuratore della Repubblica

56 Ora Procuratore della Repubblica

57 Il comma originario prevedeva il ricorso all'assemblea generale non è più applicabile

58 Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

59 Per le sanzioni disciplinari in caso di omissione del versamento del contributo, vedi la legge 3 agosto 1949, n. 536.

Capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Art. 51

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, ai rilievi geometrici e alle operazioni di estimo.

Art. 52

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364⁶⁰, per l'antichità e le belle arti⁶¹, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54⁶²

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore, indicati nell'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti di istruzione superiore, indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909⁶³, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e

60 ora Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

61 Trattasi della legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico, vedi ora legge 12 giugno 1939, n. 1089.

62 Vedi anche: RD 27 ottobre 1927, n. 2145.

63 Vedi il citato art. 6, RD 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 6. Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del RD 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi entro il 31 dicembre 1923.

responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto, purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52⁶⁴.

Art. 56.

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'Albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V - Disposizioni generali

Art. 57⁶⁵

Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero per la Giustizia e degli Affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori generali presso la Corte d'appello e dei Procuratori del Re.

Il Ministero per la Giustizia vigila all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

~~Il Ministro per la Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.~~

~~In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'Ordine per la elezione del Consiglio.~~

~~Qualora il Consiglio dell'Ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il Presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'Ordine stesso e riferisce al Ministero della Giustizia per gli opportuni provvedimenti.~~

Art. 58

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine⁶⁶.

Le sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

(65) Vedi anche articoli 8 e 9, DLLgt 23 novembre 1944, n. 382. Attuale nota 47

(66) Il secondo comma è superato.

Capo VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Art. 59

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo Presidente della Corte di appello, o nelle provincie che sono sede di Corte d'appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto degli istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, e dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60

I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, ai termini dell'art. 31 del R. Decreto-Legge 25 settembre 1924, n. 1585⁶⁷, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1923, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909⁶⁸.

Art. 61

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della medesima legge, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni, e che si trovino, iscritti nell'Albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse⁶⁹.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione(52). Comma abrogato dalla legge 144/1999, art.13

Art. 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'Albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

(67) Vedi art. 31 del RDL 25 settembre 1924, n. 1585: art. 31. Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi, conferiti sino a tutto l'8 dicembre 1924 dalle università e dagli istituti superiori, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

(68) Vedi nota 47.

(69) Commi abrogati dalla legge 144/1999, art.13

Art. 64⁷⁰

Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell'art. 9 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda, quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso.

Essi devono inoltre fornire:

- a) la prova di avere esercitato lodevolmente la dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolare il controllo;
- b) la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica ed artistica, di relazioni, di studi, esperimenti, e prove.

L'interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all'art. 9, capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.

Art. 65⁷¹

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedono all'estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente Regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'art. 9 della Legge suddetta.

Art. 66⁷²

Il primo Presidente della Corte o il Presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando l'iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato e il Procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta le disposizioni dell'art. 10, del presente Regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

Art. 67⁷³

Dopo compiute le operazioni di cui all'articolo precedente e formato l'Albo a termini dell'art. 11 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale indice l'Assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'Ordine, uniformandosi alle norme del presente regolamento.

L'adunanza generale è presieduta dal primo Presidente della Corte d'appello o dal Presidente del Tribunale oppure da un Consigliere della Corte di appello o da un giudice del Tribunale, delegato dal rispettivo Presidente.

Art. 68⁷⁴

Le domande presentate agli effetti dell'art. 9 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 di cui all'art. 65, comma 2°, del presente Regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza.

70 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

71 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

72 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

73 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

74 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

Le commissioni compilano la lista degli aspiranti per Regione, determinandola in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del Presidente, le opportune richieste al Ministero dell'Istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell'art. 9 capoverso 2° della suindicata legge.

Le commissioni, esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'Ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni delle commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso. Ove la decisione della commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'Albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 69⁷⁵

Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto. Le domande sono esaminate dalla competente commissione con l'osservanza delle disposizioni del precedente articolo.

La commissione può anche tener conto di manifestazioni dell'attività dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.

La commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'Albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Nell'Albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'Albo stesso.

Art. 70⁷⁶

Ai fini dell'art. 10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1 gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo.

Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell'Ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

Art. 71⁷⁷

I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.

Art. 72⁷⁸

I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73⁷⁹

Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le Leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e

75 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

76 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

77 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

78 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

79 non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia

19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte III del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio Decreto-Legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

- a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
- b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia Austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
- c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;
- d) il diploma di laurea di ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato all'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino Leggi imperiali n. 197;
- e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L. I. n. 130 della cessata monarchia Austro-ungarica.

Art. 74⁸⁰

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli Albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del §T 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di termini, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO ROCCO.

IL MINISTRO DELL'INTERNO FEDERZONI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FEDELE.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI GIURIATI.

⁸⁰ non più attuale perché ha esaurito la sua efficacia